

N. 13491/15 Reg. Gen. Trib.
N. 13044/14 N.R. P.M. (Mod. 21)
N. 7913/15 G.I.P. (Mod. 20)

Sentenza N. 1622/17
Del: 14/2/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
VIII SEZIONE PENALE
In composizione monocratica

composto dal Magistrato:

Dott. **Alberto NOSENZO** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

_____, nato a _____ il _____, domiciliato a Milano in via _____,

libero, assente;

difeso di ufficio dall'avv. Filippo Zodda, presente;

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 582 cpv., 585 in relaz. agli artt. 576 comma 1° n. 1 e 61 n. 2 c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e con le modalità nello stesso indicate, volontariamente cagionava a _____ lesioni personali (frattura ossa nasali) dalle quali derivava allo stesso una malattia nel corpo giudicata guaribile in giorni 15 s.c.

Con l'aggravante dell'aver commesso il reato al fine di eseguirne un altro (61 n. 2 cp).

Con la recidiva reiterata ex art. 99 c.p.

Commesso in Milano in data 5 agosto 2011.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M.: assoluzione ex art. 530, 2° comma c.p.p. per non aver commesso il fatto.

Difesa: assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, assoluzione ex art. 530, 2° comma c.p.p..

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

**DEPOSITATO
IN CANCELLERIA**

il

VISTO

Milano, il

**IL SOST. PROC.
GENERALE**

Estratto esecutivo a:

- a) Procura repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1

il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'Ufficio
Elettorale
del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione
Penale
per forfettizzazione

il

Campione Penale

Art.



MOTIVI della DECISIONE

In data 7.10.2015, a seguito dell'udienza preliminare, il Gip del Tribunale di Milano disponeva il rinvio a giudizio di _____ per il reato di cui all'art. 582 c.p., sopra riportato, commesso il 5.8.2011.

Il procedimento veniva chiamato all'udienza di smistamento del 15.12.2015 e rinviato per la trattazione all'udienza del 18.4.2016. In tale data, posta l'impossibilità del giudice titolare di tenere udienza, il procedimento veniva rinviato davanti a nuovo giudice all'udienza del 7.6.2016 e la persona offesa, presente, veniva diffidata a ricomparire senza altro avviso.

All'udienza del 7.6.2016, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva le richieste istruttorie delle parti e procedeva all'esame della persona offesa, _____, che escludeva la remissione della querela.

In data 16.9.2016 il Tribunale procedeva all'esame del teste a difesa _____ che, in quanto convivente con l'imputato, veniva resa edotta delle facoltà di cui all'art. 199 c.p.p. e dichiarava di voler rispondere; si rinviava all'udienza del 22.11.2016 per l'esame del teste residuo a difesa ed esame imputato.

All'udienza del 22.11.2016, veniva sentito il teste a difesa _____ e si procedeva all'esame dell'imputato; il Tribunale, su richiesta ex art. 507 c.p.p., disponeva l'esame del teste nominato dalla persona offesa durante la propria testimonianza (_____) e rinviava a tal fine all'udienza del 20.12.2016.

All'udienza in data 20.12.2016 il Tribunale procedeva all'audizione del teste _____, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili le prove orali assunte, nonché i documenti presenti nel fascicolo del dibattimento, e invitava le parti alla formulazione delle rispettive conclusioni. Il P.M. chiedeva sentenza di assoluzione ex art. 530 comma 2° c.p.p. per non aver commesso il fatto. Il Tribunale rinviava all'udienza del 17.1.2017 per le conclusioni della difesa.

All'udienza del 17.1.2017 la difesa chiedeva l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto e, in subordine, l'assoluzione ex art. 530 comma 2°. Il Tribunale rinviava per repliche e decisione all'udienza del 14.2.2017. In tale data, in assenza di repliche, codesto Tribunale pronunciava sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, dando lettura del dispositivo.

Ciò premesso, il Tribunale non ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, non essendo emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale elementi atti a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio l'integrazione della fattispecie criminosa contestata dall'accusa.

In particolare, dal compendio probatorio acquisito agli atti e utilizzabile ai fini della decisione (in particolare dall'esame dei testi _____, _____ e dell'imputato), si evince quanto segue:

1. La sera del 5 agosto 2011, intorno alle 22:30, _____ chiamava un taxi tramite l'agenzia 4040, affinché lo accompagnasse dal suo luogo di lavoro, sito in via _____ (Milano), alla propria abitazione in via _____ (Milano).
2. _____, autista del taxi che aveva preso in carico la chiamata dell'imputato, al posto che imboccare viale Romagna come _____ si aspettava, si dirigeva verso Lambrate, suscitando la reazione nervosa del cliente passeggero (pp. 10-11 delle trascrizioni dell'udienza del 22.11.2016). Quest'ultimo infatti, ben conoscendo il percorso di circa tre chilometri che separava il proprio luogo di lavoro dalla propria abitazione, si sorprende della strada scelta dal tassista, poiché la stessa comportava una corsa di circa quindici minuti, ammontante a un costo di diciotto euro e venti centesimi (p. 14 trascrizioni udienza del 22.11.2016). La diversa rotta intrapresa dal tassista _____ scatenava così una lite verbale tra i due, che si protrasse per tutto il tragitto e culminava, alla fine della corsa, con il lancio

da parte di _____ di venti euro accartocciati sul sedile anteriore del taxi (p. 6 trascrizioni udienza del 7.6.2016).

3. Giunti a destinazione, _____ e _____ scendevano dal taxi e l'imputato, dichiarando di voler chiamare l'agenzia 4040 per denunciare il comportamento – a suo dire – disonesto del tassista, preso dal nervosismo del momento, si sporgeva nell'abitacolo dell'automobile e strappava le chiavi dal motorino di avviamento per impedire a _____ di andarsene (p. 5 trascrizioni udienza del 16.9.2016; pp. 11 e 15-16 trascrizioni udienza del 22.11.2016; pp. 6-7, 10 trascrizioni udienza del 7.6.2016).
4. Questo gesto provocava la reazione del tassista, il quale, recuperato un oggetto contundente (bastone o manganello) dal taxi, fronteggiava minacciosamente l'imputato (pp. 5, 6 trascrizioni udienza del 16.9.2016; pp. 11, 12, 13 trascrizioni udienza del 22.11.2016). _____, in presenza della sua compagna _____, istintivamente si lanciava addosso a _____ per bloccargli le braccia e impedirgli così l'uso del bastone (pp. 11-13 trascrizioni udienza del 22.11.2016).
5. La colluttazione faceva cadere _____ e _____ a terra, fino a che la compagna dell'imputato recuperava le chiavi del taxi e le restituiva al proprietario, ponendo termine alla lite (p. 6 trascrizioni udienza 16.9.2016; p. 11 trascrizioni udienza del 22.11.2016). La coppia si affrettava a entrare in casa e il tassista si dirigeva al pronto soccorso a causa di una ferita al naso che si era procurato durante la lite (probabilmente nel momento della collisione con _____ - il quale intendeva immobilizzarlo per impedirgli l'uso del bastone cingendogli le braccia e il busto - o nella caduta a terra).

A fronte di tale ricostruzione, il Tribunale non ritiene raggiunta la piena prova della responsabilità penale dell'imputato.

Infatti, non è stata esclusa dall'istruttoria dibattimentale una dinamica alternativa rispetto alla versione dei fatti proposta dal tassista _____. Pur escludendo la malafede di quest'ultimo, ben può essere che nella concitazione del momento e data l'animosità del confronto, la sua immediatezza e brevità, il ricordo della persona offesa non sia stato del tutto lucido e preciso (nemmeno all'epoca). In particolare, è possibile che _____ abbia attribuito alla volontarietà di _____ una condotta in realtà frutto della concitazione di entrambe le parti della lite.

Valgono a confermare tale conclusione le deduzioni tanto della difesa quanto del P.M. in sede di conclusioni, atteso che le prove acquisite non consentono di escludere una ragionevole alternativa alla ricostruzione di fatto inizialmente proposta dall'accusa e alla conseguente qualificazione giuridica – che voleva _____ responsabile di lesioni personali (frattura ossa nasali) conseguenti a una testata volontariamente sferrata alla persona offesa.

Non è possibile, infatti, escludere che la testata ricevuta da _____ sia stata invece conseguenza involontaria della condotta di _____, diretta alla difesa propria e della propria compagna, a fronte di un pericolo (reale o percepito) provocato dall'aggressività del comportamento della persona offesa stessa o addirittura conseguenza della caduta a terra dei due nel mentre della colluttazione.

D'altro canto, non sono valse a mutare tale conclusione, non avendo chiarito il dubbio sopra esposto, le deposizioni degli ulteriori (rispetto ai due "contendenti") testimoni sentiti nel corso della istruttoria. Infatti:

- _____, presente sul posto fin dall'arrivo del taxi, ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni dell'imputato, senza tuttavia fornire indicazioni utili sullo specifico momento della collisione tra lo stesso e il _____;
- _____ (citato dalla difesa dell'imputato) non ha ricordato l'episodio dello scontro ed è apparso confuso nel ricordo (ciò che appare plausibile, tenuto conto del notevole tempo trascorso dall'episodio, dalla brevità dell'accaduto e dal suo giungere nella

parte conclusiva della vicenda). La sua deposizione non ha dunque contribuito a chiarire la dinamica della vicenda;

- altrettanto confuso è stato (citato ex art. 507 c.p.p.), il quale (all'epoca sedicenne) ha ricordato vagamente di un'occasione in cui aveva assistito un tassista in difficoltà, ma non è stato in grado di riferire l'episodio dello scontro ed è apparso confuso nel ricordo, sicché anche la sua deposizione, a fronte di un quadro fattuale in larga parte già emerso in modo certo (dalle deposizioni dei due "contendenti"), non ha contribuito a chiarire i dettagli (pur fondamentali) dell'episodio.

In conclusione, va pertanto pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530, 2° comma c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, 2° comma c.p.p.

ASSOLVE

del reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Milano, il 14.2.2017.

Il Giudice


Def. B
Im. Cucc
12.2.17
